



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella a favore avv. Matteo Giaccari.

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 15:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **12 GEN. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)

Il Direttore Generale riferisce:

Con deliberazione presidenziale n° 236 adottata in data 6 ottobre 1994 e successiva di ratifica n° 238 del 14/10/94, si decideva, in applicazione del punto 10) dell'Accordo aziendale del 26/02/1972, di affidare all'avv. Matteo Giaccari l'incarico per la difesa del dipendente De Giorgio Paolo, nel procedimento penale avviato nei confronti dello stesso a seguito di un incidente mortale occorsogli in data 18 giugno 1994, durante l'espletamento del proprio servizio

Con nota del 22/11/1999, prot. aziendale n° 20396, l'avv. Matteo Giaccari, ha comunicato che il Pretore di Taranto, con sentenza del 29/06/1999, ha assolto il De Giorgio dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

Con la medesima nota l'avv. Giaccari ha trasmesso il prospetto di parcella ammontante a £ 5.468.000, oltre a IVA e CAP, emesso a fronte delle proprie competenze professionali.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che la parcella inviata dall'avv. Giaccari per le prestazioni fornite nel giudizio de quo vada regolarmente liquidata, atteso che l'incarico è stato affidato al professionista direttamente dall'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

D E L I B E R A

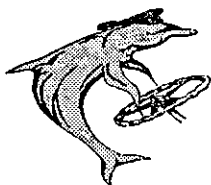
- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Matteo Giaccari, per l'ammontare complessivo di £ 5.468.000, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nella causa in narrativa specificata;
- di far gravare la suddetta spesa a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)





Taranto, li 18/gennaio/2000

Prot. n° : Dir/ 137/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. M. 18.1.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 12 gennaio 2000 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Inghellico)

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 02.11.99

RACCOMANDATA

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	20386
do	08 NOV 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Logica	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
C. d. A.	
h	

DE GIORGIO PAOLO (Pretura di Taranto) -
(Del.n.236 del 06.10.94) -
(Alla c.a. del Sig. Semeraro) -

Faccio seguito alla mia del 1.7.99 e Vi invio in allegato copia della sentenza di assoluzione emessa dal Pretore di Taranto in data 29.06.99, nonchè la nota pro forma relativa all'attività professionale svolta nell'interesse del De Giorgio.

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, nel ringraziarVi per la fiducia accordata al mio Studio, colgo l'occasione per salutarVi condialmente.

Avv. Matteo Giaccari

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 02.11.99

NOTA SPECIFICA

per l'A.M.A.T. nel procedimento penale a carico di De Giorgio Paolo.

Corrispondenza	38.000
Sessioni con il Cliente (n.5), indicaz.testi e loro citazione	750.000
Esame e studio (n.6)	900.000
Indennità di attesa (min.3h x 6 udienze)	1.080.000
Onorario per la partecipazione e la discussione orale	2.700.000
TOTALE	5.468.000
IVA 20% su onorari e CAP	1.115.472
C.A.P.2%	109.360
TOTALE	6.692.832
R.A. 20%	1.093.600
TOTALE	5.599.232

A. ...	
Prin. ...	
...	
Direzione Amministrativa	☐
Area Amministrativa	☐
Area Budget	☐
Area Finanziaria	☐
Area Informatica	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI NORME FISCALI

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 01.07.99

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

DE GIORGIO PAOLO (Pretura di Taranto)
(Del.n.236 del 06.10.94).-

Ho il piacere di comunicarVi che il Pretore di Taranto, con sentenza del 29.6.99, ha assolto il De Giorgio dall'imputazione di omicidio colposo con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

Vi allego la copia del dispositivo della sentenza, mentre Vi farò pervenire nei prossimi giorni la specifica relativa all'attività professionale prestata, ringraziandoVi per la fiducia accordata al mio Studio.

Cordiali saluti.

M.A.T. - TARANTO	
Proh. Ar.ivo n°	1044
del	05 LUG. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Avv. Matteo Giaccari



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE
Il pretore di Taranto ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 530 2° comma c.p.p. e l'ordine di pignoramento
del verbale esecutivo per il pignoramento
contenzioso verbale.
Ritenuto che l'ordine di pignoramento è
dipendente
in data 29/6/99.

[Signature]

rilasciare copia dell'originale
all'atto del deposito



TRIBUNALE DI TARANTO
GIUDICE MONOCRATICO

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. GENANTONIO CHIARELLI alla pubblica
udienza del 29/6/99 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

DE GIORGIO PAOLO nato a Taranto il 8/11/1957 e domiciliato
in Lama-Taranto alla Via Gregorio VII n.13
LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui agli artt.
589 c.p. perchè mentre alla guida dell'autobus di linea
urbano dell'AMAT di Taranto "CN" tg.TA/499792 percorreva la
litoranea salentina con direzione di marcia TA-Talsano, per
colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, non
si avvedeva del pedone Neve Giuseppe che in località "Belsit"
che stava attraversando la carreggiata da sx verso
dx, rispetto alla sua direzione di marcia ed investendolo
cagionava a quest'ultimo lesioni gravissime e, quindi, il
decesso.

In agro di Talsano il 18/6/94 con exitus il 22/7/94.
Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. GAETANO
CINGARI v.p.o.-delegato-
del difensore di fiducia avv.CARLO PETRONE e MATTEO
GIACCARI

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede affermarsi la penale
responsabilità dell'imputato e con concessioni di attenuanti
generiche mesi otto di reclusione.

N.8515/94
R.G. notizie
di reato

N.6819/97
R.G.
Dibattimento

N.
Reg. G.I.P.

N.1576/99 P
Reg. Sentenze

Deposita il
- 3 AGO. 1999

Data
irrevocabilità

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P.M.
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta scheda
il

N.
Camp.ne Penale

Il difensore dell' imputato l'avv.MATTEO GIACCARI chiede
l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o perchè
il fatto non sussiste, l'avv.CARLO PETRONE chiede
l'assoluzione ai sensi dell'art.530 co.2 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso in data 15.2.1997 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale ha citato a giudizio DE GIORGIO Paolo, ritenuto responsabile del delitto specificato in rubrica.

All'udienza del 8.7.1997, in via preliminare, è stata dichiarata la contumacia dell'imputato, che, regolarmente citato non ha addotto alcun motivo di impedimento a comparire.

Alla successiva udienza del 21.10.1997, revocata la dichiarazione di contumacia per la presenza in aula del De Giorgio, il Pubblico Ministero, dopo essersi riportato al capo di imputazione, ha chiesto di provare l'assunto accusatorio attraverso l'escussione dei testi di lista; la difesa ha chiesto l'esame dei testi a discarico nonché l'esame dell'imputato. Espletata la prova orale, Pubblico Ministero e difesa hanno rappresentato le rispettive conclusioni.

E' agli atti verbale di sequestro dell'autobus dell'AMAT targato TA/499792, eseguito il 18.6.1994, subito dopo l'incidente stradale per cui è processo, nel quale ha perso la vita Neve Giuseppe, come risulta dall'imputazione, investito da quel mezzo.

Nel verbale cennato sono rilevate le buone condizioni generali del veicolo, al momento dell'incidente, e la mancanza di danni sulla carrozzeria ricollegabili al fatto.

Dalla relazione del medico legale, seguita all'ispezione del corpo della vittima, ed allegata al fascicolo dibattimentale, risulta, quanto alle cause del decesso del Neve (sopraggiunte circa un mese dopo l'incidente, il 22.7.1994), che esse vanno ricondotte ad "una complicanza infettiva polmonare direttamente rapportabile al trauma cranico ed alla lunga degenza conseguita".

Gli agenti della Polstrada, Maggini Maggino e Angelo Bitonto, intervenuti sul posto per eseguire i rilevamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, hanno riferito in dibattimento come, verosimilmente, si sono svolti i fatti.

In particolare il teste Bitonto ha dichiarato che il mezzo dell'AMAT, condotto dall'imputato, rinvenuto sulla litoranea salentina all'altezza dell'hotel "Bel Sit", come dalla planimetria dei luoghi agli atti, procedeva, al momento dell'incidente, nel senso di marcia Taranto/Talsano; dopo la fermata del "Bel Sit", l'autobus si accingeva a ripartire, mentre sul lato opposto un pedone attraversava la strada probabilmente per prendere quel mezzo, sicchè il pullman *<appena ripartito, andava in collisione con questa persona, nella parte anteriore, diciamo, volta verso destra>*.

Questa ricostruzione della dinamica del sinistro e, specificamente, dell'attraversamento della strada, da parte del Neve, che, proveniva dalla corsia di marcia opposta a quella del mezzo in questione, è stata fatta dagli agenti, come ha chiarito lo stesso teste, in base proprio al punto di impatto, riscontrato sul posto.

Questo punto di collisione, nei rilievi fotografici eseguiti, anch'essi allegati al fascicolo dibattimentale, risulta raffigurato sulla parte anteriore dell'autobus, verso la sinistra del conducente.

Se, tuttavia, questo dato, di per sé, non è, per la verità, univocamente significativo della ricostruzione dell'incidente cennata, potendo ugualmente ritenersi, in base ad esso, che il Neve sia stato investito subito dopo essere sceso dall'autobus condotto dall'imputato, la versione dei fatti data dagli agenti risulta, peraltro, confermata dalle circostanze riferite in udienza dal teste Spagnulo, autista dell'AMAT, in servizio quel giorno sulla linea Talsano/Lama con capolinea alle scuole CEMM, il quale ha dichiarato che, intorno

alle ore 16,00, provenendo appunto da Talsano, alla fermata del "Bel Sit" aveva notato un signore anziano (e cioè il Neve), che, con una andatura incerta (il teste dice "barcollando"), si accingeva a prendere il suo autobus, senonchè, dopo aver appreso dallo stesso conducente che quel mezzo non sarebbe arrivato fino a Taranto, si era trattenuto alla fermata in attesa dell'altro autobus. Il teste ha pure dichiarato che, proseguendo la propria marcia, quindi superato l'hotel "Bel Sit", incrociava all'altezza dello stabilimento "Mon Reve", il veicolo condotto dall'imputato, che stava per raggiungere, quindi, con senso di marcia opposto, la fermata davanti all'hotel cennato, ove, qualche minuto dopo, sarebbe avvenuto l'incidente.

La dinamica dell'attraversamento della strada, da parte della vittima, verso l'autobus del De Giorgio, è stata descritta, inoltre, in dibattimento, dal Lacatena Marino, che, al momento del fatto, procedendo verso Gandoli (Leporano), seguiva con la propria autovettura quel mezzo dell'AMAT.

Il teste ha riferito di aver visto, durante la fermata del pullman al "Bel Sit", una persona anziana, che, trovandosi sulla corsia opposta, davanti al cancello di quell'hotel, dopo aver attraversato la strada in diagonale per raggiungere quella fermata, passando davanti all'autobus (*<probabilmente(...)per farsi vedere, per poter salire>*), veniva investita dallo spigolo del pullman, proprio in quel momento ripartito.

Se, dunque, in base a quanto è risultato dall'istruttoria, può dirsi che il Neve è stato investito dal De Giorgio, mentre ultimava l'attraversamento della strada per raggiungere la fermata di quell'autobus, si deve, a questo punto, valutare la condotta dell'imputato, colposa o no, per affermarne o escluderne la responsabilità per l'evento.

La mancanza di una qualunque infrazione al codice della strada (non è stata levata alcuna contravvenzione al De Giorgio, né può dirsi, visto il momento in cui è avvenuto il fatto e cioè alla ripartenza dell'autobus, che l'imputato, a causa dell'alta velocità tenuta, non abbia fatto in tempo a frenare - non sono stati rinvenuti, peraltro, segni di frenatura sull'asfalto-)sposta la valutazione sul piano delle generali regole di prudenza e di diligenza, rapportate ai fatti descritti.

Tanto vale a dire che, se le regole generali di diligenza rappresentano consolidati giudizi, nel tempo, di prevedibilità ed evitabilità di eventi lesivi, proprio la prevedibilità e la evitabilità dell'evento costituiscono sia i criteri per l'individuazione delle misure precauzionali da adottare di volta in volta, sia i criteri in base ai quali riconoscere la responsabilità dell'agente per l'evento dannoso, seguito alla sua condotta per l'inosservanza di regole precauzionali.

In altri termini, dire che l'accadimento di un fatto era prevedibile, significa dire che quel fatto si sarebbe potuto (e dovuto) evitare.

Tuttavia, se il giudizio di prevedibilità e prevenibilità dell'evento fosse utilizzato *tout court* per circoscrivere l'area della colpa penale, si dovrebbe affermare la responsabilità dell'agente tutte le volte in cui si verificano eventi dannosi prevedibili poiché riconducibili alla attività pericolosa svolta.

Così argomentando, dovrebbe concludersi che, poiché chi conduce un autobus svolge un'attività pericolosa, che può causare lesioni a terzi, per esempio, a seguito di investimento, il verificarsi di un evento del genere, astrattamente sempre prevedibile perché attinente alla circolazione stradale, è, di conseguenza, sempre imputabile a colpa del conducente.

Il che significherebbe esigere un dovere di diligenza senza limiti, che sarebbe molto prossimo all'responsabilità oggettiva.

invece di

L'accertamento di un dovere obiettivo di diligenza compatibile, invece, col carattere "personale" della responsabilità penale, richiede una valutazione dei fatti più approfondita e concreta, da condurre alla luce del principio dell'affidamento.

Vale a dire che, se si presuppone in ciascun individuo, capace di intendere e di volere, l'attitudine ad una "autodeterminazione" responsabile, ne consegue che ognuno deve evitare soltanto i pericoli scaturenti dalla "propria" condotta; ciò di cui, invece, non si ha l'obbligo è, appunto, di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone, altrettanto capaci di scelte responsabili.

Queste premesse dogmatiche danno ragione della necessità, che, peraltro, si avverte "istintivamente" di soffermarsi, nel caso che ci occupa, sulla condotta della vittima.

E risulta subito evidente che l'attraversamento di una strada, effettuato non davanti all'autobus, in modo da ricadere sotto gli occhi del conducente, ma alle sue spalle, secondo una linea diagonale imposta, potremmo dire, dalla posizione della pensilina dell'AMAT, ove si trovava il Neve, in base alla ricostruzione dei fatti fornita, è certo una condotta pericolosa.

A ciò si aggiunga che non vi erano, nemmeno nelle vicinanze, strisce pedonali, che avrebbero potuto (e dovuto) richiamare l'attenzione del De Giorgio; che, quest'ultimo stava portando a termine la sua manovra sul versante opposto a quello del Neve, e cioè in prossimità della fermata del suo autobus, ed era intento ad accertarsi che i passeggeri, che dovevano trovarsi (e si trovavano) alla sua destra, fossero saliti o scesi dal suo mezzo: le circostanze del momento, in altri termini, esigevano l'osservanza di tutte le buone regole precauzionali in relazione a quella manovra, e, in quel frangente, non poteva esigersi dall'imputato il controllo anche di ciò che accadeva alla fermata opposta; inoltre, il Neve, dopo l'attraversamento in diagonale, di cui si è detto, ha cercato di superare l'autobus del De Giorgio quasi rasentandolo (cosa che si deduce dal fatto, secondo quanto hanno riferito i testi, che l'investimento è avvenuto nel momento in cui l'autobus è ripartito) e si sa che alla visuale di un conducente di pullman; a causa dell'altezza del mezzo, sfugge ciò che si trova in basso alla linea perpendicolare dell'autobus, sicché, anche in questa fase, la condotta pericolosa del Neve non era percepibile, verosimilmente, dal De Giorgio.

Ora, se si conclude che, sia durante l'attraversamento della strada sia nel momento in cui si accingeva a superare l'autobus, il comportamento del Neve era fuori della sfera di controllo dell'imputato, ed entro questi limiti non era prevedibile né evitabile, le uniche regole di prudenza che le circostanze richiamano sono quelle che avrebbe dovuto osservare il Neve.

Sulla scorta di queste considerazioni, il De Giorgio va assolto per la mancanza di elementi a prova della sua condotta colposa, attesa la ricostruzione verosimile dell'incidente emersa dall'istruttoria dibattimentale, con la formula di cui al separato dispositivo.

Il numero dei processi trattati e da trattare consente di riservarsi, con termine di trenta giorni, in ordine alla redazione della motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice

Visto l'art. 530, 2° comma, c.p.p., assolve De Giorgio Paolo dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata e trenta giorni per il deposito.

Taranto, 29.6.1999.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(P. STRUSI)

Il Giudice
Dott. Genantonio Chiarelli



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Incarico all'avv. Matteo GIACCARI per difesa dipendente DE GIORGIO Paolo.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 6 (sei)

del mese di O t t o b r e, alle ore 10.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. =====	3. =====
4. =====	5. =====
6. =====	7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. =====	9. =====
----------	----------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

I L P R E S I D E N T E

- PREMesso che il dipendente DE GIORGIO Paolo, con la qualifica di conducente di linea, in data 18/giugno/1994, in servizio sulla Circolare Nera, alla guida dell'autobus targato TA/499792, è stato coinvolto, sulla Strada Provinciale Salentina, in un incidente stradale con investimento di un pedone, successivamente deceduto;

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 17/OTTOBRE/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

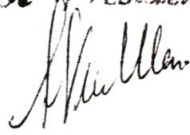
Resa esecutiva il 17/NOVEMBRE/1994

REPARTO AMMINISTRAZIONE
Il Dirigente
L. R. S. GENTILE
(dr. Oss. G. CARRIERI)

- DATO ATTO che il dipendente è stato invitato, dagli Organi di Polizia Giudiziaria di Taranto, a presentarsi presso gli Uffici della Pretura Circondariale di viale Magna Grecia per il giorno 11/ottobre/1994, per essere sentito quale indagato, alla presenza di un legale;
- VISTO l'Accordo Aziendale del 26.02.1972 - comma 10) - "Assistenza Legale Penale", che testualmente recita "Per gli agenti sottoposti a procedimento penale per fatti rivenienti dall'espletamento delle loro funzioni si conviene che l'Azienda prenderà a proprio carico le spese per la difesa penale previo esame da parte della Commissione Amministratrice e dell'Ufficio Legale dei fatti stessi deliberandone la partecipazione o meno. Si precisa che per fatti derivanti da incidenti stradali l'Azienda assumerà comunque l'assistenza legale in sede penale";
- RITENUTO, quindi, doversi procedere alla nomina di un legale per la difesa del dipendente DE GIORGIO in sede penale;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO l'art. 6 T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986

. D E L I B E R A

- di nominare, per i motivi in premessa specificati ed ai sensi del comma 10) dell'Accordo Aziendale 26.02.1972, l'avv. Matteo GIACCARI con studio in taranto al corso Italia, 77, quale difensore del dipendente DE GIORGIO Paolo;
- di porre la spesa presuntiva di f. 2.000.000.= (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n. 902/1986, a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile della Commissione Amministratrice.

Il Presidente




A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ratifica deliberazione presidenziale n. 236 del 6.10.1994 riguardante incarico all'avv. Matteo GIACCARI per difesa dipendente De Giorgio Paolo.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 14 (quattordici)
del mese di O t t o b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Giuseppe</u> <u>ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale</u> <u>BARNABA' (a.g.)</u>
4. <u>Bruno</u> <u>COSTONE</u>	5. <u>=====</u>
6. <u>Daniele</u> <u>POTI' (a.g.)</u>	7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. <u>Maria Teresa CONTE (con diritto</u>	9. <u>Luigi</u> <u>POSTIGLIONE (con diritto</u>
<u>a voto)</u>	<u>a voto)</u>

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing.~~ dott. Cosimo CARRIERI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n. 236 adottata dal Presidente in data 6.otto bre.1994, con all'oggetto "Incarico all'avv. Matteo GIACCARI per difesa dipendente De Giorgio Paolo";

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 28/OTTOBRE/1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 17/NOVEMBRE/1994

REPARTO AMMINISTRAZIONE
UFFICIO
(dr. *Carlo* GARRIERI)

- RITENUTI validi i motivi di urgenza adottati dal Presidente, specificati nella narrativa del predetto provvedimento n. 236/1994;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n. 902 del 04.10.1986, la deliberazione n. 236 adottata dal Presidente in data 6.ottobre.1994, con all'oggetto "Incarico all'avv. Matteo GIACCARI per difesa dipendente De Giorgio Paolo".

Il Presidente



Il Segretario

